

Tiziano Sesana

**GLI INTERESSI DI MORA “AUTOMATICI”
ED IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

(in “*L’Industria delle Carni*”, ASS.I.CA. – Confindustria, n. 6/Giugno 2003)

In data 7 novembre 2002 è entrato in vigore l’attesissimo D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (applicabile ai contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002), di attuazione della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, concernente l’“automatica” maturazione degli interessi di mora qualora nelle transazioni commerciali non vengano rispettati i termini di pagamento stabiliti dalle parti.

Al fine di non veder eludere da parte delle imprese l’“automaticità” della maturazione di detti interessi attraverso una semplice previsione di lunghi termini di pagamento rendendo così vano lo scopo del disposto normativo di “combattere” i ritardi di pagamento, il legislatore, con il decreto in questione, ha stabilito anche quali debbono essere, in mancanza di specifiche pattuizioni da parte delle imprese nei loro rapporti commerciali, i termini di pagamento applicabili nelle transazioni; ancora, ha stabilito che i termini di pagamento pattuiti dalle parti non devono essere iniqui per il creditore e qualora lo fossero che questi vengono *ex lege* sostituiti da quelli previsti dal decreto in commento.

Il D.Lgs. n. 231/02, da quando è entrato in vigore, è stato non poche volte oggetto di commento (sul tema mi sia consentito il rinvio, per un approfondimento, al mio “Gli interessi di mora “automatici”: *ratio legis* ed implicazioni di bilancio e fiscali” in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2/2003, Giuffrè), anche critico. Ciò in quanto lo stesso, pur nel suo legittimo intento di far sì che la parte più “debole” nei rapporti commerciali non subisca indebitamente la volontà di quella più “forte”, e quindi

che finisca l'epoca della cosiddetta "legge del più forte" per dare spazio alla o, meglio, per riportare ad equità i rapporti commerciali tra imprese di dimensioni non omogenee, pone non pochi problemi nella sua concreta applicazione.

Il rispetto del disposto normativo *de quo* conduce, in primo luogo, a dover prevedere con precisione ed in modo inequivocabile quale sia il termine di pagamento che il debitore deve rispettare (ciò talvolta, e non solo talvolta, era lasciato sotteso agli accordi ovvero era stabilito solo verbalmente) e, in secondo luogo, a dover stabilire dei termini che non siano iniqui per il creditore, nonché a dover monitorare concretamente che i termini di pagamento stabiliti siano rispettati. I riflessi pragmatici della norma in questione assumono quindi una rilevanza non certo trascurabile nel contesto dell'organizzazione delle imprese: queste dovranno, infatti, porre maggiore attenzione rispetto al passato nella stipula di talune clausole contrattuali e impiegare le risorse (sia umane che tecnologiche) disponibili, ovvero, se necessario, incrementarle, per monitorare il rispetto delle scadenze contrattualmente stabilite e, qualora queste non venissero rispettate, per computare gli interessi di mora maturati.

Quanto sopra costituisce impegno inderogabile, ancorché oneroso (e talvolta non poco), in quanto al mancato computo degli interessi di mora maturati (vuoi a proprio credito, vuoi a proprio debito) consegue inesorabilmente la mancata rilevazione in contabilità degli stessi e quindi, quale naturale conseguenza, la mancata rappresentazione degli stessi nel bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio rappresenterà una situazione patrimoniale netta sottovalutata ed un risultato economico inferiore rispetto al dovuto qualora gli interessi maturati e non rilevati fossero attivi ed una situazione patrimoniale netta sopravvalutata ed un risultato economico più elevato del dovuto qualora fossero passivi. In altri termini, la mancata rilevazione in contabilità degli interessi di mora (sia attivi che passivi) maturati per effetto del

mancato rispetto dei termini di pagamento conduce a redigere un bilancio di esercizio che non rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Ciò, a prescindere dal valore degli interessi maturati e non risultanti dal bilancio di esercizio, conduce alla nullità, per illiceità dell'oggetto, della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio stesso (si rammenta che ex artt. 1421 e 1422 del c.c. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione) e, qualora il valore assoluto di questi raggiunga determinati ammontari, potrebbe condurre all'insorgenza di gravi responsabilità in capo agli amministratori, ai direttori generali ed ai sindaci per false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 del c.c..

La necessità di computare gli interessi di mora maturati al fine di tenere una contabilità regolare e redigere un bilancio di esercizio che, almeno limitatamente a detta questione, rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società non esaurisce, purtuttavia, tutte le problematiche connesse all'applicazione della norma in commento; infatti, di ulteriori ne potrebbero insorgere successivamente alla rilevazione contabile di detti interessi e più precisamente contestualmente all'incasso del credito, ovvero al pagamento del debito, che ha costituito la base di calcolo per la loro determinazione. Ai sensi dell'art. 1194 del c.c. il pagamento effettuato dal debitore deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale (cioè al debito principale); conseguentemente, qualora il debitore non provveda a pagare il creditore in misura pari alla sommatoria del debito principale e di quello per interessi maturati rimarrà non integralmente estinto il debito principale, sul quale continueranno a maturare gli interessi di mora.

È, quindi, necessario porre molta attenzione all'imputazione del pagamento del debitore e provvedere a comunicare tempestivamente allo stesso, una volta "concordata" con lo stesso la data dell'effettivo (ancorché tardivo) pagamento, il *quantum* di interessi che sarà maturato a tale data di modo che lo stesso provveda a pagare l'importo complessivo a suo debito, sia per quota capitale che per quota interessi, estinguendo così integralmente la sua posizione debitoria. Se ciò non fosse si dovrà rilevare la discordanza tra il *quantum* complessivamente dovuto dal debitore e quanto dallo stesso pagato ed effettuare le connesse corrette contabilizzazioni in relazione al debito principale che residua ed al debito che, correlativamente a questo, inizia ad insorgere a titolo di interessi di mora al fine di redigere il bilancio di esercizio in ossequio al disposto di cui agli artt. 2423 e segg. del c.c..

Da quanto sopra appare evidente che l'"automaticità" della maturazione degli interessi di mora, da un lato, risarcisce il contraente "più debole" dall'ingiusto danno arrecatogli da quello "più forte" per effetto di suoi ritardati pagamenti e, dall'altro, porta con sé, e per tutti, "nuovi" oneri che potrebbero avere riflessi non solo economici, ma anche in termini di responsabilità per l'intero management aziendale. Purtroppo, ciò non toglie che una disciplina specifica in materia fosse necessaria e che i "nuovi" oneri non sarebbero più tali, né ve ne sarebbero qualora nelle transazioni commerciali si rispettassero i termini di pagamento. Si auspica, pertanto, che le controparti facciano il possibile per rispettare i termini di pagamento anche, e non solo, per dare pieno compimento alla *ratio* del disposto normativo in commento.